

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA-
PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO COMUNALE "M. SANDRINI" SITA IN
PIAZZALE OLIMPIA – ANNI 2025/2030**

- Tra il **COMUNE DI LEGNAGO**, rappresentato da , nato a il, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, via XX Settembre, 29, che interviene, ai sensi dell'art. 107, comma terzo, del T.U. n. 267/2000, del vigente Statuto dell'Ente e dell'art. 23 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in qualità di Vice Segretario - Dirigente del 1° Settore del **COMUNE DI LEGNAGO**, P.I.V.A. e C.F. 00597030238) , di seguito denominato anche Ente Concedente;

e

- la società con sede in, C.F. n., rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig., nato ail di seguito denominata anche Concessionario;

Premesso che:

- che il Comune di Legnago è proprietario di una pista di atletica situata all'interno dello Stadio Comunale "M. Sandrini" sito in Piazzale Olimpia;
- l'Amministrazione Comunale di Legnago persegue l'obiettivo di assicurare la più ampia valorizzazione dell'attività sportiva, con la collaborazione delle associazioni operanti nel settore;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 03.03.2020 ad oggetto: "Gestione impianti sportivi comunali. Indirizzi" sono state precisate le modalità relative all'affidamento e al rimborso delle spese sostenute per la gestione dell'impianto;
- in esito a procedura di evidenza pubblica, con determinazione RG n. del è stata affidata alla società la concessione in gestione ed uso della pista di atletica leggera all'interno dello stadio "M. Sandrini, qualificato come "impianto sportivo privo di rilevanza economica";

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo Pista di atletica che si trova all'interno dello stadio comunale "Mario Sandrini" sito in Piazzale Olimpia e l'adiacente locale "magazzino", contraddistinti in catasto al fg. _____ mapp. _____ nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Sono concesse in uso tutte le attrezzature sportive per la pratica delle attività di atletica elencate **nell'allegato "A)** alla presente convenzione.

ART. 2 – FINALITA'

Lo scopo della concessione è assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative.

Con la concessione si intende:

1. favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, agonistica ma anche ludico-motoria

aggregativa e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;

2. salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo, mantenendo i campi funzionali e in buone condizioni d'uso;
3. garantire una conduzione efficace ed efficiente dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico del Comune e gestione sociale dell'impianto improntata alla massima fruibilità da parte di associazioni e società sportive, con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
4. assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

ART. 3 – MODALITA' USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario si impegna ad utilizzare gli impianti per l'esercizio dell'attività sportiva da parte della stessa ovvero di terzi legittimamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale d'intesa con la stessa, assicurando priorità alle associazioni e sia da società sportive affiliate al CONI sia da società amatoriali operanti nel Comune di Legnago.

Potrà essere utilizzato anche da singoli richiedenti residenti nel Comune di Legnago.

Lo svolgimento di eventuali gare presso la pista di atletica non dovrà interferire con le attività calcistiche dell'adiacente stadio comunale "M. Sandrini", e pertanto dovrà essere programmato in giorni ed orari compatibili con il calendario degli incontri di calcio che ivi si terranno.

Non verrà applicata alcuna tariffa per l'utilizzo della pista di atletica. Non potrà essere chiesto, a nessun titolo, alcun corrispettivo agli utilizzatori salvo espressa autorizzazione da parte della Giunta Comunale. E' riservata all'Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto per particolari manifestazioni di rilevante carattere sociale, fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (campionati, gare) derivanti dall'attività ufficiale.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione ha durata di cinque anni con decorrenza dal 1° luglio 2025 e fino al 30 giugno 2030, con possibilità di recesso anticipato alla fine di ogni anno sportivo, recesso da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Concessionario, al termine della durata della convenzione, in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario ed al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare eventuale proroga tecnica dell'affidamento, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all'individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

ART. 5 – GARANZIA ASSICURATIVA

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale (dipendente e/o volontario) e con i terzi; il gestore solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.

Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretto od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In relazione a quanto sopra previsto, il gestore in particolare:

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi;
- b) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi;
- c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente

provocati a persone o cose;

A tal fine Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tal fine il gestore si obbliga a stipulare idonea assicurazione con primaria società a coperture di responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione ed il gestore deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi. Copia delle polizze dovrà essere depositata all'Ufficio Sport.

Sono comunque fatte salve le responsabilità generali dell'Amministrazione Comunale quale proprietaria dell'impianto.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

1. la manutenzione ordinaria della pista di atletica derivante da logoramento dei materiali (es. rifacimento linee pista e manutenzione pedane), pulizia della superficie, rimozione dei detriti, dei frammenti e di eventuali erbe infestanti in essa presenti;
2. le spese relative all'utilizzo della pista di atletica in orari notturni (Energia elettrica);
3. la manutenzione dell'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della gestione in perfetto stato di funzionalità;
4. reinvestire eventuali avanzi economici derivanti dalla gestione dell'impianto, risultanti dal rendiconto di cui all'art 7, nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo interno.

ART. 7 – RENDICONTO

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune:

- a) unitamente alla richiesta di rimborso, un rendiconto regolarmente documentato delle spese sostenute (manutenzione, custodia, pulizie ecc.);
- b) una relazione annuale che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che utilizzano l'impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune di Legnago:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria della pista d'atletica e del locale magazzino e di adeguamento normativo degli impianti da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.
L'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare il Concessionario all'esecuzione di lavori di competenza dell'ente concedente, corrispondendo allo stesso un importo pari alle spese effettivamente sostenute e risultanti da analitico rendiconto;
- b) il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate, da parte dell'Ufficio Sport, a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva all'interno dell'impianto, in considerazione dell'uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale del servizio. La liquidazione del contributo avverrà trimestralmente, previa presentazione del rendiconto di cui al precedente art. 7 lett. a).

ART. 9 – APERTURA DELL’IMPIANTO

Il concessionario si impegna a garantire l'apertura dell'impianto per quanto concerne la normale attività sportiva, fatti salvi i periodi riservati ad interventi di manutenzione straordinaria, definiti previo accordo con l' Ufficio Tecnico Comunale.

Le modalità e gli orari di utilizzo saranno determinati dalla Giunta Comunale. L'organizzazione degli orari di utilizzo dell'impianto è a carico del concessionario.

L'Amministrazione Comunale potrà apportare variazioni negli orari di utilizzo dell'impianto in base alle effettive necessità dell'utenza, in accordo con il concessionario.

ART. 10 – ACCESSO ALLE PERSONE CON DISABILITA’

Le persone con disabilità possono accedere all'impianto accompagnate da personale.

Alle stesse saranno riservati appositi spazi e orari da parte del concessionario in accordo con il Comune ad avvio della stagione sportiva, qualora esistano richieste in tal senso.

ART. 11 – SUB CONCESSIONE

E' vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo.

In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 12 – LAVORI E MODIFICHE DELL’IMPIANTO

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comportino un aggravio dei costi delle utenze a carico dell'Amministrazione comunale.

In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese.

Alla termine della scadenza della convenzione stipulata il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ART. 13 – INAGIBILITA’ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento il Comune, con preavviso di almeno 60 giorni consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l'esecuzione di tali opere o per qualunque altro motivo, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla Società al Comune.

Resta salvo che gli interventi, ove non urgenti, dovranno essere concordati, quanto ai tempi di realizzo, con il gestore.

ART. 14 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto

contrattuale.

ART. 15 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE CONCEDENTE

E' piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ART. 16 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Apposito verbale verrà redatto in contraddittorio tra le parti alla consegna dell'impianto e alla riconsegna al termine della concessione.

ART. 17 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione dell'art. 11;
- c) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- d) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- e) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti.

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Concessionario si impegna inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici** approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello dell'ente approvato con Delibera di G.C. n. 151 del 26/09/2023 (pubblicato sul sito internet in

Amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento).

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato.

Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il Concessionario si impegna ad introdurre, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, apposita clausola con cui assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Verona.

ALLEGATO A alla convenzione SP n. del

- N.1 Fermapiedi per il lancio del peso art.AL060
- N.1 Riduttore metallico per lancio del martello art.AL050
- N.1 Sagoma per la plastilina art.AT011
- N.65 Ostacoli regolabili secondo R.T.I. art.AC001
- N.11 Traverse superiori per ostacoli art.AC170
- N.1 Ostacoli per corsa siepi art.AC039
- N.1 Coppia ritti di precisione per salto con l'asta art.AE110
- N.1 Materasso per zona di caduta per salto con l'asta art.AE306
- N.1 Piano di appoggio materasso art.AE606
- N.1 Asta metrica art.AE200
- N.4 Asticelle per salto con asta in vetroresina art.AE220
- N.1 Coppia di ritti di precisione per salto in alto art.AA010 (uno dei due ritti è rotto e riparato con nastro. E' ancora utilizzabile)
- N.1 Materasso per salto in alto art.AA131
- N.1 Telo protettivo art.AA181
- N.1 Piano di appoggio per materasso art.AA331
- N.1 Asta metrica art.AA410
- N.4 Asticelle per il salto art.AA400
- N.1 Scaletta per cronometristi e giudici a 12 posti art.AC091
- N.1 Contagiri con campana art.AC070
- N.7 Blocchi di partenza art.AC010
- N.1 Set di 6 pezzi di testimoni art.AC150
- Pesi di ferro, ottone o altro materiale
- N.1 art.AL305
- N.1 art.AL304
- N.1 art.AL303
- N.1 art.AL302

- N.1 art.AL301
- N.1 art.AL300
- Dischi in legno o altro materiale con cerchio metallico
- N.1 Disco art.41820
- N.1 Disco art.41817
- N.1 Disco art.41815
- N.1 Disco art.41810
- N.1 Disco art.41808
- Martelli in ferro o altro metallo
- N.1 Martello art.AL405
- N.1 Martello art.AL404
- N.1 Martello art.AL403
- N.1 Martello art.AL402
- N.1 Martello art.AL401
- Giavellotti
- N.1 Giavellotto art.51908
- N.1 Giavellotto art.51906
- N.1 Giavellotto art.51904
- N.1 Asta per il salto con l'asta art.USD66
- N.5 Nastro in plastica per delimitare settori art.AL170
 - N.1 Confezione piastrine di fissaggio (100 pezzi) art.AL160
 - N.1 Bilancia per peso attrezzi
 - N.25 Coni stradali per raccordi art.AV110
 - N.8 Set picchetti segnaletici numerati da 1 a 30 art.AL130
 - N.2 Bandierine con asta alta m.1.30 color giallo per rientro al cordolo art.AL120
 - N.2 Bandierine con asta alta m.1.30 color rosso per rientro al cordolo art.AL120
 - N.2 Bandierine con asta corta con tessuto rosso art.AV061
 - N.6 Bandierine con asta corta con tessuto bianco art.AV060

- N.6 Bandierine con asta corta con tessuto giallo art.AV062
- N.2 Indicatori asse di battuta per salti in stensione art.AT200
- N.1 Podio dominanza starter art.AC050
- N.1 Megafono art.AV050
- N.4 Segnalatori numerici manuali art.AV040
- N.1 Piramide per settore lanci art.AL110
- N.6 Prismi indicatori numero di corsia art.AC120
- N.1 Regolo per livellamento sabbia art.AT210
- N.6 Tavoli per giuria
- N.1 Rastrelliera porta martelli e pesi art.AL220
- N. 3 Giavellotti da 600 g
- N. 2 Ritti per salto in alto
- N. 6 Ostacoli per allenamento da 60 cm
- Set ostacoli da 24 pz modulabili fino a cm 60
- N. 1 Castello multifunzionale per attività palestra
- N. 1 Tosaerba a motore scoppio
- N. 1 Decespugliatore motore scoppio